

Infostudio

N. 23 del 08.04.2020

Nuova rimodulazione del calendario fiscale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo alle modifiche apportate al calendario fiscale ad opera del nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri.

Gli allegati da consultare:

| | |
|---|---|
| <i>Il nuovo calendario fiscale</i> | 2 |
| <i>Premessa</i> | 2 |

Il nuovo calendario fiscale

Premessa

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia".

I versamenti già rimessi dal 16 al 20 marzo sono considerati comunque tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.



NOTA BENE - per il ritardato versamento non si applicano sanzioni ed interessi.

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio¹

contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.



ATTENZIONE! - La medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

¹ IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano in qualità di sostituti d'imposta, contributi Inps e premi Inail.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio

Esclusivamente esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.



OSSERVA - i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente soggetti:

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente

che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.



OSSERVA - il sostituto dovrà poi versare le ritenute entro il 31 luglio in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o al massimo in 5 rate mensili a partire dal mese di luglio, senza sanzioni e senza interessi.

Sospensione fino al 30 aprile 2020²

Esclusivamente:

- ➔ imprese turistico recettive
- ➔ agenzie di viaggio e turismo
- ➔ tour operator
- ➔ soggetti elencati nella tabella in calce



OSSERVA - i versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 1° giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio³

Esclusivamente:

- ➔ imprese turistico recettive
- ➔ agenzie di viaggio e turismo
- ➔ tour operator
- ➔ soggetti elencati nella tabella in calce



OSSERVA - i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

² Sospensione ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

³ Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL

Sospensione per i mesi di aprile e maggio⁴

Esclusivamente: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.



OSSERVA - I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Trasmissione CU

Entro il 30 aprile 2020

**Validità DURC e DURF
emessi a febbraio 2020**

Fino al 30 giugno 2020

Imposta di bollo
(scadenza originaria: 20 aprile)
viene spostata:

al **20 luglio** se l'importo è inferiore a 250 euro

al **20 ottobre** per i primi due trimestri se l'importo totale di entrambi è inferiore a 250 euro.

⁴ Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

*

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.